

IMPOSTE SUL REDDITO

Nuovi limiti alla fruizione delle detrazioni fiscalidi **Stefano Rossetti**

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

Scopri di più

La L. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) ha riordinato il **sistema delle detrazioni Irpef** prevedendo, nel nuovo [articolo 16-ter, Tuir](#), ulteriori **limitazioni rispetto a quelle già esistenti**.

A decorrere dall'1.1.2025, dunque, i contribuenti dovranno scontare **due limitazioni alla fruizione degli oneri detraibili**:

- quelli imposti **dall'[articolo 16-ter, Tuir](#)**, introdotto, come detto, dalla Legge di bilancio 2025;
- quelli previsti **dall'[articolo 15, commi da 3-bis a 3-quater, Tuir](#)**, introdotti dalla Legge di bilancio 2020.

I due limiti si devono considerare congiuntamente ed essi operano in maniera differente, infatti:

- l'[articolo 16-ter, Tuir](#), fissa un **tetto di spesa massimo** oltre il quale la spesa sostenuta **diviene irrilevante**;
- l'[articolo 15, commi da 3-bis a 3-quater, Tuir](#), invece, limita la detrazione mediante **applicazione di un coefficiente di riduzione**.

L'[articolo 16-ter, Tuir](#), pone un **tetto massimo di detraibilità alle spese sostenute dai contribuenti** con un reddito complessivo superiore a **75.000 euro**.

Più nello specifico, il legislatore prevede un **duplice tetto di spesa**; infatti, i contribuenti con un **reddito complessivo**:

- **compreso tra 75.000 euro e 100.000 euro** possono detrarre gli oneri fino all'importo di **14.000 euro**;
- **superiore a 100.000 euro** possono detrarre gli oneri fino a **8.000 euro**.

I limiti sopra visti, però, sono da ponderare per un **coefficiente** che dipende dalla situazione

personale del contribuente, infatti, se:

- **non sono presenti figli a carico**, il limite si riduce alla metà;
- **è presente un figlio a carico**, il limite si riduce al 70%;
- **sono presenti due figli a carico**, il limite si riduce all'85%;
- **sono presenti più di due figli a carico o almeno un figlio disabile**, il limite si **assume in misura piena**.

Ai fini dell'applicazione di questa disposizione occorre considerare che:

- la detrazione relativa alle **spese mediche** è fruibile **sempre in misura piena**, in quanto non rientra nel perimetro applicativo di questa disciplina;
- in relazione alle **detrazioni rateizzate**, il limite sopra visto si applica **anno per anno a ciascuna rata**;
- il reddito complessivo, quale parametro base per il calcolo del tetto di spesa, deve essere considerato al netto del reddito **dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale** e di quello delle **relative pertinenze**.

Inoltre, il legislatore ha espressamente **escluso dall'ambito applicativo della presente disciplina**:

- gli oneri sostenuti in dipendenza di **prestiti o mutui contratti** fino al 31.12.2024;
- le **spese sanitarie** agevolate, ai sensi dell'[articolo 15, comma 1, lett. c\), Tuir](#);
- le **somme investite nelle start up innovative**, detraibili ai sensi degli [articoli 29 e 29-bis, L. 179/2012](#);
- le **somme investite nelle PMI innovative**, detraibili ai sensi dell'[articolo 4, comma 9, seconda parte, e comma 9-ter, D.L. 3/2015](#);
- le spese sostenute con riferimento agli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** e di riqualificazione energetica degli edifici ex [articolo 16-bis, Tuir](#); nonché di quelle relative alle **detrazioni previste da altre disposizioni normative**, per **spese sostenute fino al 31.12.2024**;
- gli oneri relativi ai premi assicurativi relativi a **contratti stipulati entro il 31.12.2024**.

L'altro limite, questa **volta percentuale** e non fisso, a cui i contribuenti sono sottoposti è quello previsto dall'[articolo 15, commi da 3-bis a 3-quater, Tuir](#).

Questa disposizione mira a ridurre la **percentuale di detraibilità** di alcuni oneri per i contribuenti con un reddito superiore a **120.000 euro**, fino ad azzerarla per coloro che posseggono un **reddito complessivo** superiore a **240.000 euro**.

Secondo tale disciplina, comunque, **non tutti gli oneri detraibili** previsti dall'[articolo 15, Tuir](#), sono interessati dalla **nuova modalità di calcolo della detrazione spettante**; infatti, l'[articolo 15, comma 3-quater, Tuir](#), esclude:

- **gli interessi passivi e relativi oneri accessori**, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di prestiti o **mutui agrari** di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
- **gli interessi passivi e relativi oneri accessori**, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati in dipendenza di **mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale** entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo **non superiore a 4.000 euro**;
- le **spese sanitarie** per la **parte che eccede 129,11 euro**;
- **gli interessi passivi e relativi oneri accessori**, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati per la **costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale** fino a 2.582,28 euro.

La **percentuale di fruibilità degli oneri detraibili**, come detto, dipende dalla **fascia di reddito complessivo** (da assumere al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze) in cui ricade il contribuente; infatti:

- **fino ad 120.000 euro di reddito**, gli oneri possono detrarre gli oneri in **misura piena**. Di fatto questi soggetti non sono interessati dalla disciplina in esame; infatti, questa fascia di contribuenti continuerà a fruire della **detrazione pari al 100% del 19% degli oneri previsti dall'[articolo 15, Tuir](#)**;
- se il reddito è **compreso tra 120.001 euro e 240.000 euro**, è possibile detrarre gli oneri in maniera **parziale e indirettamente proporzionale al reddito** (al crescere del reddito diminuisce l'impatto della detrazione). Il coefficiente di detraibilità deve essere calcolato **secondo la formula**: $\text{coefficiente di detraibilità} = (240.000 - \text{reddito complessivo}) / 120.000$;
- se il reddito è **superiore a 240.000 euro**, i contribuenti **non godono delle detrazioni**, ex [articolo 15, Tuir](#) (ad eccezione di quelle sopra menzionate).